

# Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
<b>5659 R1</b>	6 settembre 2005	CONSIGLIO DI STATO
Concerne		

**della Commissione della gestione e delle finanze  
sul messaggio 10 giugno 2005 riguardante il pacchetto di misure per il  
riequilibrio delle finanze cantonali**

## INDICE

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>I. CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
1. I lavori commissionali .....	3
2. Il rapporto commissionale .....	4
3. Revisione dei compiti o misure per il riequilibrio delle finanze cantonali .....	4
4. La situazione finanziaria attuale e la sua evoluzione .....	7
<b>II. LE SINGOLE PROPOSTE DI LEGGE O DI DECRETO LEGISLATIVO.....</b>	<b>8</b>
1. Modifica della legge tributaria, per togliere la partecipazione dei comuni ad imposte prelevate dal Cantone. ....	8
2. Nuovo Decreto legislativo per limitare i sussidi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome per il periodo 2006-2007 .....	10
3. Modifica della Legge sul registro fondiario, per un maggior carico sui comuni delle spese di introduzione del registro fondiario. ....	15
4. Modifica della Legge sul registro di commercio: per una semplificazione della struttura gerarchica ed organizzativa che vigila su tale registro. ....	17
5. Modifica della Legge sul registro di commercio: per la centralizzazione in un unico ufficio per l'intero Cantone.....	17
6. Modifica della Legge di applicazione e complemento del Codice civile, della Legge sul registro fondiario e di altre leggi, per una modifica di comprensorio dell'ufficio dei registri e dell'ufficio esecuzioni e fallimenti. ....	18
7. Abrogazione della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario. ....	18
8. Modifica della Legge sulle biblioteche: per ridurre il numero di direzioni, pur mantenendo le sedi regionali. ....	18
9. Modifica della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore: per affidare a terzi la tenuta dell'albo delle imprese .....	19
10. Modifica della Legge edilizia cantonale: per raddoppiare le tasse a carico degli utenti.....	19
11. Abrogazione della Legge sui capisezione militari .....	20
12. Modifica della Legge sull'agricoltura: trasferimento a terzi della consulenza agricola .....	21
<b>DECRETI LEGISLATIVI .....</b>	<b>26</b>

## INTRODUZIONE

Il Messaggio governativo presenta:

- 12 decreti legislativi o modifiche di legge, con l'implicito invito al Gran Consiglio ad approvarli;
- altre misure di competenza parlamentare, che il Governo comunica di voler proporre, senza però ancora concretizzarle in questo messaggio (qualcuna è arrivata nel frattempo con Messaggio separato, come quella per l'aumento delle tasse di circolazione);
- diverse misure di competenza governativa, parte concretizzate, parte in via di concretizzazione e parte ancora da concretizzare, tra cui, particolarmente illustrato per la sua incidenza, il "*Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo preliminari per l'applicazione delle riduzioni individuali di premio nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2006*";
- pro memoria, misure con incidenza finanziaria già decise nell'ambito del preventivo 2005;

inserendo tutto questo nel contesto della situazione finanziaria e delle tendenze di Piano finanziario, a valere quale "pacchetto" di riequilibrio finanziario.

In pratica, siamo in presenza di quanto il Governo fa abitualmente col Messaggio sul preventivo annuale, con la sola differenza di un'anticipazione temporale.

Questa anticipazione risponde lodevolmente alla critica più volte sollevata in Gran Consiglio, circa analoghe misure proposte e decise nell'ambito del preventivo annuale; troppo tardi quindi dal punto di vista dei beneficiari di contributi: messi nella condizione di non potere fare un conto, fin quasi al 31 dicembre, su ciò che li aspetta già a partire dal 1° gennaio.

In verità ci si aspettava l'esito della "revisione dei compiti" dello Stato, avviata dal Governo con il - almeno sul principio - corale sostegno di tutte le forze politiche. Lo stesso titolo attribuito dal Governo a questo pacchetto dimostra la sua consapevolezza di avere prodotto qualcosa di molto meno ambizioso.

La Commissione della gestione e delle finanze ha deciso di:

- dedicare alcune considerazioni generali su come il Governo sta affrontando l'emergenza finanziaria (prima parte di questo rapporto), senza con questo voler esaurire il tema, né in relazione a quanto dovrà essere discusso sul preventivo 2006, né in relazione alla discussione sul piano finanziario di legislatura, finora rinviata di fronte alla continua impellenza di concrete proposte di "riequilibrio";
- presentare qui 12 puntuali rapporti sulle 12 proposte (allegate al Messaggio) di competenza del Gran Consiglio, sulle quali il medesimo dovrà deliberare (seconda parte di questo rapporto), ritenuto che saranno da votare singolarmente, senza voto sul complesso.

## **I. CONSIDERAZIONI GENERALI**

### **1. I lavori commissionali**

La Commissione della gestione ha esaminato nel corso dei mesi estivi il messaggio, con il quale il Consiglio di Stato ha inteso dare ragione di un approfondimento che l'ha occupato quale trattanda prioritaria - se non esclusiva -, a lungo ed intensamente, a partire dalla seduta fuori sede di Villa Castagnola a Lugano e via via nel corso di un numero elevato di sedute.

L'Esecutivo ha infatti più volte definito impellente la sfida del contenimento (dell'aumento) delle uscite, o meglio il riequilibrio delle finanze cantonali.

L'attesa che ha preceduto la pubblicazione del messaggio è stata importante: se d'un canto tutti - e ormai da qualche tempo - invocano la revisione dei compiti dello Stato, è sinora risultato concretamente impossibile andare oltre a proclami e dichiarazioni d'intenti.

La discussione che il messaggio ha destato nel Cantone è stata altrettanto importante: v'è anzi da attendersi che essa diverrà più accesa nelle prossime settimane, quando la politica uscirà dal torpore estivo, si avvicinerà il dibattito parlamentare, gli schieramenti politici manifesteranno le proprie posizioni, che inevitabilmente già preludono allo scontro ormai non più troppo lontano nel tempo per il rinnovo delle cariche cantonali ed infine verranno preannunciati referendum sull'uno o sull'altro aspetto.

Come a volte capita, le posizioni dei gruppi sono evolute nel corso delle settimane: se è infatti apparso realistico che quantomeno i rappresentanti di PLR, PPD e PS uscissero con un unico rapporto, ci ritroveremo verosimilmente ad esprimerci nel corso della prossima seduta parlamentare sulla scorta di quantomeno tre testi commissionali, pur se essi su più di un decreto giungono alle stesse conclusioni: uno sostenuto da PLR e PPD, uno dal PS, un altro dall'UDC. La serenità e la costruttività che sembravano caratterizzare i lavori commissionali sono venute meno, come in effetti si ha fondata ragione di temere siano venute meno anche in Consiglio di Stato: diversamente - e su questo si torna più dettagliatamente più sotto - il risultato degli approfondimenti dell'Esecutivo sarebbero ben altri.

Consci della delicatezza della situazione delle finanze cantonali, i commissari della gestione si sono voluti adoperare per trovare soluzioni praticabili anche quando i decreti proposti dal Consiglio di Stato destavano dubbi, generalmente condivisi dai diversi schieramenti.

Non pochi decreti, senz'altro quelli principali, sia per i destinatari - si menzionano ad esempio i Comuni -, sia per l'impatto finanziario che vi è connesso, hanno subito emendamenti, formulati dalla Commissione della gestione, che chiede al Parlamento di sostenerli.

I commissari, che sottoscrivono questo documento, non possono dirsi entusiasti del risultato sottoposto all'attenzione dei colleghi del Parlamento: in effetti, ancor meno lo erano del testo ricevuto dal Governo.

Le obiezioni sollevate dai presidenti di ACUTI e CORETI in occasione della loro audizione commissionale - sempre per rimanere sulla misura che interessa i Comuni - sono infatti apparse chiare, ragionevoli e giustificate. Le stesse sono state recepite in tutta la loro perentorietà, correlata dalla disponibilità - anche questa sottolineata con decisione da ACUTI e CORETI - a percorrere vie ben diverse per coinvolgere i Comuni nel cantiere per il riequilibrio delle finanze cantonali.

Ne è quindi nato l'emendamento, che limita al 2006 e al 2007 il mancato riversamento di introiti fiscali, che rimarranno dunque nelle casse cantonali solo per il prossimo biennio.

Pur se tentata per la pochezza dei suoi contenuti, la Commissione della gestione ha rinunciato a rispedire il pacchetto al mittente, sia in considerazione del già più volte citato disastro finanziario, sia per evitare che un cantiere appena, timidamente aperto - quello

appunto della revisione dei compiti - chiuda i battenti ancor prima che sia stata posata la prima pietra.

Al Consiglio di Stato chiediamo quindi accuratamente di presentarci già con il Preventivo 2006 misure che non costituiscano un semplice riversamento di oneri alle istanze inferiori, rispettivamente misure che comportino maggiore efficienza nell'amministrazione pubblica e contenimento dei costi.

## **2. Il rapporto commissionale**

La Commissione ha optato per concentrarsi sulle misure di competenza del Legislativo, non entrando nel merito di quelle ad appannaggio dell'Esecutivo, che hanno dato luogo - lo si annota per completezza - a vive contrapposizioni, sia all'interno dello stesso Esecutivo, sia al di fuori.

Oggetto di contrasto ha costituito in particolare la modifica del sistema di sussidiamento dei premi di cassa malattia, adottata dal Consiglio di Stato in applicazione della Legge cantonale di applicazione della LAMal.

In effetti, l'introduzione di nuovi limiti non comporta una diminuzione del reddito lordo al di sotto del quale di fatto vi è diritto al sussidio. Le modifiche apportate mirano per contro ad evitare che categorie di assicurati di condizioni economiche superiori a quelle sinora considerate ai fini del diritto ai sussidi, rientrino tra i beneficiari.

La scelta commissionale non ha certo voluto essere di comodo: avremo infatti modo nell'ambito del Preventivo 2006 di esprimerci - votando, respingendo o correggendo le cifre che ci verranno proposte nel messaggio governativo - sulle decisioni adottate dal Consiglio di Stato e descritte nel messaggio in discussione.

La gestione ha dunque preferito approfondire i decreti sui quali il Parlamento è chiamato ad esprimersi nelle prossime settimane, per evitare la confusione che - pur se auspicata da qualcuno - di certo non contribuisce a permettere al cittadino elettore di comprendere le modifiche adottate e le ragioni che le giustificano.

## **3. Revisione dei compiti o misure per il riequilibrio delle finanze cantonali**

Se ormai da anni da pressoché tutte le parti si invoca la revisione dei compiti dello Stato, che si è poi anche denominata riorientamento dell'intervento dell'Ente pubblico, la sua concretizzazione non è mai apparsa scontata. Innanzitutto,

- da parte di un Ente pubblico ove si sono via via introdotte e accumulate leggi, competenze, mansioni e prerogative senza che nel contempo altre avessero ad essere riesaminate;
- in un Ente pubblico ove - come evidenziato recentemente pure da un membro dell'Esecutivo - negli ultimi anni per costruire consenso attorno a misure ritenute prioritarie, ad esempio i pacchetti fiscali, si sono allentate le maglie della spesa;
- da parte del presente Consiglio di Stato, che non è mai apparso compatto nei suoi intenti e nelle susseguenti realizzazioni;
- all'interno di una compagine governativa ove - lo si ammetta finalmente - i membri risultano troppo spesso "Capo dipartimento", e non "Consiglieri dello Stato";
- allorché risulta necessario intervenire ancora più drasticamente sull'amministrazione cantonale, già confrontata con le misure decretate con i preventivi 2004 e 2005;
- allorché è inevitabile che la soppressione di servizi implica la non facile chiusura di uffici, ove da anni sono presenti funzionari, che lavorano seriamente e che hanno acquisito competenza;

- in un momento economico difficile, non solo per le finanze cantonali, ma pure per non poche economie domestiche ticinesi, confrontate a loro volta con quelle che sono ormai divenute le preoccupazioni “classiche” di oggi: l’ammontare sempre elevato dei premi di cassa malati;
- quando la disoccupazione e più in generale una certa precarietà sociale, comportano ad esempio l’aumento delle prestazioni assistenziali, come pure l’erogazione di assegni di prima infanzia ed assegni sostitutivi.

E l’elenco degli ostacoli alla concretizzazione dei tanti proclami potrebbe continuare.

Ciononostante, i contenuti del messaggio in discussione hanno destato un certo sconcerto.

La gravità della situazione con la quale sono confrontate le finanze cantonali d’un canto, dall’altro le numerosissime sedute dedicate dal Consiglio di Stato al pacchetto, hanno fatto sì che le aspettative siano andate non poco deluse.

Ci si potrebbe in effetti chiedere quali decisioni tra quelle adottate dal Consiglio di Stato costituiscano in effetti una revisione dei compiti dello Stato. C’è ad esempio chi considera tale la modifica del sistema di sussidiamento dei premi di cassa malati - la cui incidenza finanziaria è preponderante nell’ambito del pacchetto in discussione -, chi invece non accetta un simile approccio: in ogni caso, come già accennato più sopra, tale misura esula da quelle di competenza del Parlamento cantonale.

La modifica della Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore, che prevede di affidare a terzi la tenuta dell’albo delle imprese, lo è di certo.

La sua incidenza finanziaria è comunque irrisoria - 0,035 milioni di franchi annui -: vien da pensare al bimbo, che sogna di trasferire il mare affidandosi ad un cucchiaino!

Lo è pure la modifica della Legge sull’agricoltura, che prevede il trasferimento a terzi della consulenza agricola. Peccato che parte del mondo agricolo sia fermamente contrario a tale misura e che a pochi mesi dal termine fissato dal Consiglio di Stato per il passaggio delle consegne, l’Unione contadini ticinesi (UTC), cui prioritariamente tale compito dovrebbe essere affidato, si dica contraria, rispettivamente affermi di non essere stata contattata dal Dipartimento al fine di concordare il contratto di prestazione, che risulta presupposto indispensabile alla prospettata modifica.

Di certo, non costituisce revisione dei compiti né la modifica della Legge tributaria, per togliere la partecipazione dei Comuni ad una serie di imposte prelevate dal Cantone, né il decreto legislativo per limitare i sussidi a enti, istituti, associazioni, fondazioni, aziende autonome.

Come già accennato, e come verrà ulteriormente ripreso, i dubbi su tali misure non sono pochi.

Al di là delle classificazioni, che non portano come tali a molto, rimane incontestato che Governo e Parlamento debbono proseguire sulla via timidamente tentata nel messaggio in discussione.

L’esame dello stesso lo conferma. Non poche delle misure proposte costituiscono d’altro canto il preludio ad altre più strutturate, che dovranno essere messe a punto senza indugio nei prossimi mesi, meglio se già con il Preventivo 2006.

Per tale ragione la Commissione della gestione propone concretamente che alcuni dei decreti, sui quali il Parlamento sarà chiamato a votare, abbiano una validità temporale limitata, così da stimolare l’adozione di soluzioni più strutturate.

Cantiere tuttora aperto rimane in particolare quello dei rapporti sia istituzionali sia finanziari tra Cantone e Comuni, che coinvolti solo qualche tempo prima dell'emanazione del presente messaggio, si sono opposti ai decreti che li concernono, sottolineando comunque a più riprese di essere disposti ad elaborare di comune accordo, misure che permettano soluzioni più efficaci e quindi nel contempo meno onerose finanziariamente.

ACUTI e CORETI hanno in effetti avuto modo di confermare alla commissione che già Cantone e Comuni sono all'opera, per approntare tali soluzioni, che è verosimile possano entrare in vigore a partire dal 2007.

La soluzione prevista nel messaggio non costituisce quindi per nulla una misura di revisione dei compiti, bensì un espediente a carico dell'ente inferiore, per dare un po' di fiato alle casse cantonali, concretamente tramite il mancato riversamento di imposte ai Comuni, sino a che non sia finalmente fatta maggiore chiarezza tra le competenze decisionali e finanziarie tra enti locali e Cantone.

La misura è destinata a decadere al momento dell'entrata in vigore della nuova ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni nell'ottica di un miglior controllo della spesa pubblica, come pure di un miglior espletamento dei compiti assunti dall'ente pubblico, che sia cantonale o comunale, a favore del cittadino.

Analogamente vale per la modifica del sistema di sussidiamento a enti, associazioni, istituti, fondazioni e aziende autonome, una delle voci più pesanti del conto economico.

La soluzione prospettata nel messaggio, che la Commissione ha lungamente discusso non riscendo a dissipare tutti i dubbi che essa ingenera, nuovamente non può che essere considerata transitoria in ragione della sua impostazione, che misconosce le caratteristiche e le potenzialità sottese alla contrattazione dei contratti di prestazione, che oggi regolano i rapporti con enti, associazioni, istituti, fondazioni e aziende autonome.

Come verrà evidenziato nel commento alla misura specifica, la commissione della gestione propone quindi che la sua durata sia limitata ad un anno tramite dunque un decreto ponte.

E questo non perché gli enti debbano essere esonerati dal contribuire al riequilibrio delle finanze cantonali, ma poiché le vie da tentare sono altre.

Da notare che irrinunciabile rimane il coinvolgimento degli enti nell'elaborazione di tali soluzioni di contenimento dei costi, enti che oggi troppo spesso vengono coinvolti frettolosamente, quando i "giochi" ormai sono fatti.

Parallelamente alla revisione dei compiti, vengono percorse altre vie di riequilibrio.

Una di queste è stata concretizzata nel corso del mese di luglio 2005 dal Consiglio di Stato, allorché ha licenziato il messaggio per l'adeguamento del 5% delle imposte di circolazione con effetto al 1° gennaio 2006. Su quest'ultima, come su altre solo preannunciate nel messaggio in discussione, il Parlamento avrà modo di esprimersi dopo l'esame commissionale.

Se nella seconda parte sono stati riuniti i commenti ai singoli decreti, qui possono trovare spazio alcune considerazioni a carattere generale, che permettano di stimare la misura della voragine finanziaria con la quale ci troviamo confrontati, rispettivamente di conoscere l'incidenza finanziaria complessiva delle misure di riequilibrio proposte nel pacchetto: eccole, con la precisazione che diamo per conosciuto il messaggio governativo, che rinunciamo quindi a riassumere.

#### 4. La situazione finanziaria attuale e la sua evoluzione

Il messaggio descrive dettagliatamente al capitolo 3 - pagg. 8 e ss. - l'evoluzione finanziaria del Cantone.

	2004	2005	2006	2007
<b>Piano finanziario 2004-2007, dicembre 2003 secondo obiettivi CdS</b>				
<b>Uscite di tendenza</b>	2'391	2'427	2'463	2'500
<b>Entrate di tendenza</b>	2'326	2'367	2'405	2'456
<b>Risultato d'esercizio</b>	-277	-279	-275	-258
<b>Piano finanziario 2004-2007, tendenza dicembre 2004 (senza nuovi compiti)</b>				
<b>Uscite di tendenza *)</b>	2'464	2'482	2'558	2'597
<b>Entrate di tendenza</b>	2'374	2'418	2'453	2'502
<b>Risultato d'esercizio</b>	-294	-273	-312	-300

I dati, che ci vengono presentati, non sono di certo nuovi, né possono dunque stupire. Il degrado delle finanze è infatti noto e conosciuto da qualche tempo, quantomeno da quando siamo costretti a confrontarci con consuntivi che presentano chiusure passive - e peggio - sempre più passive. Ciò avviene ormai dal 2002, dopo che per qualche anno il Cantone era riuscito ad uscire dalle secche dei bilanci in rosso.

Si può dunque rammentare che se il risultato d'esercizio presentava nel 2002 un disavanzo pari a 42,2 milioni di franchi, quello registrato nel 2003 è lievitato a 235,0 milioni di franchi: nel 2004 si è quindi toccato il triste ed amaro apice di 277 milioni di franchi.

Numerose sono poi state in questi anni le occasioni per tornare a soffermarsi sull'evoluzione delle finanze cantonali: non solo nel corso dei dibattiti su preventivi e consuntivi, ma pure e principalmente sul Piano finanziario 2004-2007 ed i suoi aggiornamenti.

Le votazioni referendarie dapprima nel maggio 2004, e quindi nel maggio 2005, allorché è stata sottoposta all'elettorato pure l'iniziativa popolare "I soldi ci sono", poi bocciata, hanno costituito ulteriori momenti di riflessione sulle entrate e sulle uscite del Cantone.

Benché ancora sembrino esserci divergenze su alcuni aspetti che caratterizzano l'evoluzione delle finanze cantonali, riteniamo che i punti evidenziati nel messaggio e ripresi di seguito non possano che essere generalmente condivisi:

- il Cantone si trova in una situazione di emergenza finanziaria;
- il debito pubblico è in continua e preoccupante crescita, già solo per gli oneri per interessi passivi in crescita esponenziale che esso comporta;
- l'evoluzione della spesa pubblica va riportata entro binari sostenibili;
- essendo tale evoluzione originata dalla struttura della spesa e non dalla congiuntura, occorre intervenire sulla struttura della spesa stessa, per modificarne l'andamento;
- Governo e Parlamento rischiano di non poter più disporre di spazi di manovra per dare risposte positive ai problemi dei cittadini di questo Cantone: per operare scelte politiche, è infatti indispensabile disporre di mezzi finanziari.

Le misure descritte nel messaggio si prefiggono il miglioramento della tendenza rispetto ai dati di Piano finanziario complessivamente per oltre 70 milioni di franchi sia nel 2006 che nel 2007, così come risulta dalla sintesi presentata a pag. 2 del messaggio e qui ripresa.

	Misure di riequilibrio	Effetto finanziario		
		Incidenza assoluta misure	Miglioramento della tendenza PF	
			2006	2007
1.	Blocco delle assunzioni di personale	7,9	4,6	---
2.	Riduzione budget per supplenze e sostituzioni (escluse scuole)	2,0	2,0	---
3.	Taglio supplementare spese per personale avventizio	2,0	2,0	---
4.	Freno alle uscite per beni e servizi	24,2	24,2	24,2
5.	Modifica del sistema di sussidiamento dei premi di cassa malati	19,1	15,1	----
6.	Decreto sul freno ai sussidi a enti, associazioni, fondazioni	14,2	14,2	25,1
7.	Modifica del riversamento ai Comuni di quote di imposte cantonali	22,0	4,0	22,0
8.	Misure diverse	9,7	4,0	3,7
	- di cui contenimento della spesa		2,8	3,4
	- di cui aumento delle entrate		1,2	0,3
9.	Limitazione del numero di aggregazioni con risanamenti finanziari	3,0	3,0	3,0
10.	Piano di vendita di immobili non utilizzati (misura una tantum)	31,5	n.q.	n.q.
	<b>TOTALE</b>	<b>135,6</b>	<b>73,1</b>	<b>78,0</b>
11.	Aumento delle imposte di circolazione	6,0	Già incluso	

## II. LE SINGOLE PROPOSTE DI LEGGE O DI DECRETO LEGISLATIVO

### 1. Modifica della legge tributaria, per togliere la partecipazione dei comuni ad imposte prelevate dal Cantone

Il Governo propone di togliere, dal 1 gennaio 2006, il riversamento ai comuni di loro partecipazioni previste dalla legge tributaria alle seguenti imposte prelevate dal Cantone:

- imposte immobiliari pagate dalle persone giuridiche,
- imposte sugli utili immobiliari, pagate in caso di trasferimento di proprietà,
- imposte di successione, pagate dagli eredi di persone defunte nel Cantone.

Complessivamente è previsto un effetto di ca. 22 mio annui, pari ad entrate perse per i comuni corrispondenti a mediamente ca. 2 punti di moltiplicatore, ma con differenze anche importanti da comune a comune, sia per la differente incidenza rispetto alla forza finanziaria, sia perché dipendenti da situazioni diverse, prevedibili (sostanza immobiliare delle persone giuridiche) e imprevedibili (vendite immobiliari con importanti plusvalenze, successioni).

Il Governo dichiara nel Messaggio l'intenzione di astenersi dal riversare oneri sui comuni, se non accompagnati dalle competenze circa i fattori che li determinano (in termini di diritti conferiti ai beneficiari, standard di qualità, potere d'apprezzamento nel caso singolo, controllo ecc.). Speriamo si compiano davvero passi concreti in questa direzione.



Le tabelle (come quella a pag. 20 del Messaggio), che ad ogni occasione illustrano le "evoluzioni di spesa" o i "flussi" tra Cantone e comuni, non dicono tutto. Assenti da queste tabelle, ma importanti dal punto di vista dei comuni, sono le maggiori o nuove spese che i comuni hanno a loro carico per effetto di decisioni del Cantone, legislative o applicative nel singolo caso. I comuni lamentano, non senza ragione (tranne forse per pochi benestanti, che si lamentano però per gli oneri di perequazione intercomunale), la crescita - rispetto alle risorse disponibili - delle spese vincolate da decisioni del Cantone e la riduzione dei margini per decisione autonome: investimenti, servizi d'iniziativa comunale ecc.

Da ente politico, con o senza aggregazioni, il comune si va progressivamente trasformando in circoscrizione esecutiva: una sorta di micro-prefettura delegata a prelevare imposte per pagare quanto il Cantone direttamente o indirettamente gli impone di pagare. Si spera che nei prossimi anni possa davvero intervenire una inversione di rotta, ridando ai comuni maggiori poteri di decidere dimensioni e standard, e quindi le priorità, dei servizi dei quali sopportano i costi.

La proposta del Governo qui in esame non rientra nella categoria del riversamento (più o meno palese) di maggiori oneri, bensì del minor riversamento di ricavi.

Anche dal profilo dell'opportunità spiccia, ci si può chiedere quanto sia saggio togliere completamente - ad esempio - la partecipazione comunale all'imposta di successione. Gli organi comunali possono esercitare una certa influenza nel determinare le persone benestanti a trasferire o mantenere il domicilio. Nei confronti di persone d'età avanzata senza discendenti diretti, verrebbe a mancare per i Comuni l'incentivo derivante dalla possibilità di partecipare all'imposta di successione.

La Commissione ha sentito i rappresentanti delle associazioni dei Comuni, ed è stata costretta a dare loro ragione su tutta una serie di obiezioni sollevate, in particolare circa i modi con cui il Consiglio di Stato ha in passato (o piuttosto non ha finora) affrontato il tema di un riequilibrio di oneri e competenze.

I rappresentanti dei Comuni si sono impegnati davanti alla Commissione a concordare col Governo, entro fine 2006, alcuni trasferimenti di compiti che, pur includendo un aggravio finanziario a loro carico, permetta loro di governare effettivamente il relativo compito, con l'obiettivo di diminuire i costi rispetto ad oggi, con o senza revisione degli standard per quanto concerne qualità e quantità dei servizi. Questa è l'unica strada ragionevolmente percorribile, in alternativa allo scaricarsi furbescamente i costi uno sull'altro, senza che nessuno sia veramente responsabile per la loro entità, priorità ecc. La Commissione si è da parte sua impegnata a fare sì che, come i Comuni comprensibilmente chiedono, il trasferimento di compiti a loro sia accompagnato dall'effettiva diminuzione delle risorse dell'amministrazione cantonale nel rispettivo settore, così da limitare non solo i costi amministrativi, ma anche la tentazione di continuare a condizionare indirettamente l'esercizio dei compiti trasferiti. Il Governo ne prenda atto.

Vi consento di constatare che la situazione è tale per cui Cantone e Comuni devono cooperare avendo per obiettivo insieme un risparmio in determinati settori, grazie p.e. alla maggiore vicinanza con l'utente o al migliore controllo che la competenza comunale può permettere. Se i Comuni si arroccano facendo melina su ogni ipotesi di maggior onere per loro, è inevitabile che il Cantone, con l'acqua alla gola, decida prima o poi unilateralmente misure di travaso di oneri (o di ricavi, come in questo caso) fattibili senza particolare collaborazione. E ciò pur dovendo riconoscere le buone ragioni di Comuni che hanno fatto già notevoli sforzi finanziari e che chiedono al Cantone di fare altrettanto.

Pur facendo fiducia alle intenzioni dichiarate dai Comuni, la necessità di non dover togliere dalle mani del Governo una carta negoziale, e soprattutto grave situazione delle finanze cantonali; hanno indotto la Commissione a sostenere la proposta governativa, tuttavia limitata nel tempo. Va infatti detto i rappresentanti dei Comuni, interpellati dal Consiglio di Stato, non si sono dimostrati molto cooperativi nella primavera 2005, quando avrebbero potuto aderire ad una proposta concreta del Governo, o fare una controproposta almeno dimostrativa, per assumersi un compito e non solo un onere; non rifugiarsi dietro un "bisogna rivedere e studiare seriamente tutto l'intreccio dei flussi", sostenibile ma comodo. Le assicurazioni date ora alla Gestione fanno ben sperare, ma l'esperienza recentissima induce a non privare il Governo di una carta di scambio.

Il Governo già propone che le misure proposte decadranno quando entreranno in vigore "misure definitive di revisione dei compiti e dei flussi finanziari Cantone/comuni" (cpv. 4 del proposto nuovo art. 314d della legge tributaria). I Comuni hanno quindi un interesse ad affrontare seriamente, e non solo con spirito dilatorio (per risparmiare), la discussione di revisione dei compiti con il Cantone. Non pare invece giustificabile alla Commissione che il Consiglio di Stato si faccia arbitro esclusivo nel giudicare l'avvenuto adempimento di tale condizione (cosa significa "definitivo?"), come prevede il cpv. 5 del proposto nuovo art. 314d.

Proprio perché intesa quale misura transitoria, è opportuno che la stessa abbia un termine. Si ottiene così che anche il Consiglio di Stato sia incentivato ad una celere trattativa con i comuni per un trasferimento più coerente di compiti ed oneri, vincendo ove occorra le reticenze dei singoli settori dell'amministrazione cantonale comprensibilmente restii ad abbandonare compiti (e conseguentemente a segarsi il ramo sul quale siedono). È evidente infatti che un travaso di oneri e competenze ai comuni può dirsi tale solo quando visibilmente accompagnato dal ridimensionamento, quando non dalla chiusura dei servizi statali che finora li svolgevano. Vista la difficoltà (comprensibile) per il Governo di compiere tali esercizi, bisogna che esso pure non sia indotto alla comoda considerazione di "studiamo pure i flussi (che intanto un po' di milioni li abbiamo messi cascina alla vecchia maniera)". Si propone quindi, oltre a qualche ritocco redazionale senza significato sostanziale, di aggiungere al cpv. 5:

*"(...) che decade comunque al più tardi al 31 dicembre 2007."*

Un anno tra il termine ultimo entro il quale possono e devono concludersi studi e accordi tra Governo e Comuni per una prima tappa di trasferimento di compiti (dicembre 2006) e la loro entrata in vigore (gennaio 2008) è necessario, per l'iter d'approvazione legislativa e di messa in atto operativa. La Commissione propone di approvare il disegno di decreto, modificato come allegato.

## **2. Nuovo Decreto legislativo per limitare i sussidi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome per il periodo 2006-2007**

### **a) Obiettivi e principio**

Il Governo intende "plafonare" il contributo che, a qualsiasi titolo (copertura del fabbisogno d'esercizio riconosciuto, o pagamento sulla base di un contratto di prestazione) versa ad enti terzi investiti di compiti pubblici (EOC, USI, SUPSI, case per anziani, aiuto domiciliare, ecc.) in modo che per il 2006 e 2007 non superi del 0.5 % annuo quanto versato nell'anno precedente.

Questa misura che dovrebbe correggere di 14 mio la spesa nel 2006 e 25 mio nel 2007 rispetto alla tendenza (previsioni, sulla base delle norme vigenti).

L'intento è chiaro e condivisibile: come l'amministrazione cantonale è tenuta ad esercizi di risparmio, così li devono fare gli enti direttamente (enti cantonali) o indirettamente parastatali: come le case per anziani o le organizzazioni di assistenza e cura a domicilio, pur formalmente privati. Lo 0.5 % è un tasso di crescita stimato corrispondente, sulla base del PF dello Stato.

È pure comprensibile che non si trovi, a prima vista, strumento migliore di quello lineare, plafondando su base percentuale rispetto all'importo del 2005.

### **b) Le contraddizioni nella modalità**

Lo strumento utilizzato è tuttavia alquanto discutibile, sbrigativo, di arbitraria applicazione. Come applicarlo ad esempio ai sussidi ai Comuni per gli stipendi dei docenti ? penalizzando i comuni in cui aumentano le classi (decide comunque con criteri dettate dal Cantone) o con una riduzione lineare (che fa a pugni con le esclusive competenze cantonali in materia di concessione di scatti d'anzianità e adeguamenti al caro-vita su questi stipendi) ? Ancora più oscuro resta il rapporto con i contratti di prestazione che reggono o dovrebbero reggere i rapporti tra lo Stato e questi enti, o almeno la maggior parte di loro.

Nel contratto di prestazione, spetta al mandante (lo Stato) definire le prestazioni volute, dalle quali derivare parametri quantitativi e qualitativi (p.e. numero di letti e personale addetto per letto nelle case di cura) sulla base dei quali concordare i prezzi relativi, di regola unitari (p.e. tot per giornata di degenza, a dipendenza del grado di dipendenza del paziente), così da poter calcolare un contributo globale (di regola stimato per l'anno in questione, ma corretto poi per il successivo a dipendenza delle prestazioni effettivamente riscontrate l'anno prima).

Non è logicamente possibile - se non per una brevissima fase ponte - conciliare questo meccanismo con un congelamento del contributo: senza ridiscutere le prestazioni richieste e i relativi standard. La pianificazione settoriale delle case per anziani e delle cure a domicilio, fatta dal Cantone, prevede un aumento di letti e di prestazioni fornite a domicilio ! Il contributo a USI e SUPSI si fonda essenzialmente sul pro capite per studente: il congelamento implica un numero chiuso ? col risultato che i Ticinesi respinti vanno in università di altri Cantoni, ai quali il Ticino è tenuto per accordo intercantonale a pagare lo stesso pro capite (non plafonato né plafonabile) ?

A fronte di un aumento quantitativo delle prestazioni, per mantenere inalterato il contributo complessivo resta solo la possibilità di rivedere i prezzi unitari (per letto, per studente ...): ciò che è però difficilmente compatibile con il mantenimento dei criteri di qualità (rigorosamente prescritti nel settore sociosanitario, p.e. in termini di personale per letto) o senza una revisione al ribasso delle retribuzioni (visto che la maggior parte dei costi di questi enti sono salariali).

È evidente che il preavviso di pochi mesi non basta a disdire contratti collettivi di lavoro; ci si guarda inoltre bene dal dire, da parte del Consiglio di Stato, che è questa la strada, anche se emanare lo si sottintende. Quanto ai criteri di qualità, ancora in questi mesi gli enti interessati continuano a ricevere prescrizioni in direzione opposta (p.e. quella del medico cantonale alle case per anziani, riguardante l'obbligo di disporre di personale infermieristico, se del caso supplementare, specializzato in geriatria).

Vero è che la mano destra dello Stato (quella responsabile del rispetto degli obiettivi di spesa: in teoria il Governo collegialmente) non agisce di concerto con quella sinistra (quella preposta a pianificare bisogni e servizi, ad emanare prescrizioni di qualità, a negoziare e applicare i contratti di prestazione: in pratica i singoli Dipartimenti o Uffici), pur essendo le competenze tecniche riunite nelle medesime persone, dal comportamento contraddittorio. La tentazione è facile di lasciar prevalere la seconda mano, mentre la prima si limita di fatto a delegare l'incombenza agli enti mandatari: contando magari che siano salvati da una donazione imprevista, o sui sorpassi a consuntivo.

La proposta governativa assomiglia un po' ad un decreto che obbligasse le imprese di costruzione che ricevono appalti dallo Stato a incassare globalmente lo 0.5% in più rispetto all'anno precedente, ma a costruire o mantenere qualche chilometro in più di strade e con criteri di qualità maggiorati, a discrezione dei servizi dell'amministrazione investiti dei compiti e poteri di committente per conto dello Stato (ma con limitati i soldi per pagare). Gli enti sono in diritto di aspettarsi, non diversamente dalle imprese, che sia lo Stato a rivedere il programma dei lavori !

Il Governo ha chiaramente dichiarato davanti alla Commissione che non è suo intento inficiare lo strumento dei contratti di prestazione, ma rinegoziarli con i singoli partner in modo da conseguire l'obiettivo finanziario dettato dal decreto.

Ma rinegoziare individualmente per conseguire un obiettivo lineare crea disparità di trattamento. Non ha infatti senso una "plafonatura" uguale per tutti: per chi aumenta le prestazioni (numero di studenti, giornate di degenza ospedaliera, grado di dipendenza degli ospiti nelle case per anziani, numero di assistiti a domicilio ecc.) così come per chi dovesse ridurle, anche indipendentemente dalla propria volontà. Il medesimo tasso d'aumento del contributo cantonale dello 0.5 %, applicato p.e. all'EOC che vedesse aumentare le degenze e alla SUPSI che vedesse diminuire i propri studenti, contraddice il senso stesso di un contributo fondato sulle prestazioni.

### **c) Differenza tra breve e a medio termine**

Transitoriamente per un breve termine la proposta governativa è sicuramente fattibile: il negoziato si riduce in pratica (come già è avvenuto in un paio di occasioni con l'EOC; o col taglio del 5% nei riguardi di USI e SUPSI previsto dal contratto di prestazione medesimo) nell'indurre il partner contrattuale (che, se ben gestito, dispone sempre di qualche riserva più o meno occulta) ad accettare un po' meno di quanto il contratto gli permetterebbero di pretendere. Una sorta di sconto insomma.

Ma è evidente che un tale modo di procedere è non regge oltre il breve termine. Lo Stato, se vuole contenere l'aumento di questi oneri come deve, non può esimersi dal decidere conseguentemente circa le prestazioni – quantitativamente e qualitativamente (meno letti, meno addetti per letto, abbandonare determinate formazioni, ecc.) – o dare chiaramente l'indicazione che esse hanno da restare inalterate, con l'obiettivo invece di una generale e sensibile riduzione delle retribuzioni dei dipendenti. O al limite delegare completamente le scelte sulle prestazioni al mandatario.

Quest'ultima sembra paradossalmente diventare la modalità più verosimile, vista la citata schizofrenia dell'amministrazione e la conseguente impotenza politica del Governo, ma implica una revisione comunque dei contratti di prestazione (non più "*negoziato quanto devo darti affinché tu faccia ciò che ti chiedo*", ma "*negoziato quali prestazioni ti impegni a fornire visto che posso darti solo tot*").

Questo risultato dovrebbe essere conseguibile per il 2007, con un chiarimento conseguente nelle pianificazioni settoriali e perfino in atti legislativi. Non sarebbe più lo Stato a decidere le pianificazioni (in campo sanitario, universitario ecc.). Lo Stato si limiterebbe a decidere quanto è disposto a dare per ciascun settore, mentre gli enti deciderebbero liberamente cosa “produrre” con quei dati soldi. Si tratta comunque di una decisione di principio con effetti oltre il breve termine, visto che la situazione finanziaria difficilmente permetterà in seguito sensibili aumenti dei costi per questi compiti, e visto che gli enti mandatarî devono pur operare sulla base di una loro pianificazione pluriennale, non solo finanziaria ma anche e soprattutto in relazione a scenari di sviluppo. Ospedali e università non si ristrutturano infatti in uno o due anni.

In relazione a case per anziani, università ecc., è inevitabile un pacchetto di misure che entri nel merito, a medio termine, delle pianificazioni settoriali. Altrimenti si assiste alla penosa situazione, per cui qualcuno in buona fede sta progettando o sviluppando strutture previste da una pianificazione approvata dallo Stato, senza sapere se la loro buona fede sarà tradita a motivo di un “plafonamento” rinnovabile ad oltranza.

Per pianificare un contenimento di prestazioni e costi, gli enti sono oggi in diritto di attendere risposta alla domanda: “quanto potrà darci lo Stato nel 2008-2010 (al posto di quanto scritto nel PF e di anno in anno smentito?)”. È su questa risposta che il Governo deve concentrarsi, concordando con gli enti interessati (e facendo poi ratificare dal Gran Consiglio) una pianificazione finanziaria attendibile. Non dare priorità ad esercizi pompieristici, col solo pregio di essere anticipati di pochi mesi rispetto al preventivo annuale.

Lo stesso discorso vale per la spesa interna all'amministrazione cantonale. Il risanamento finanziario passa anzitutto tramite la pianificazione finanziaria. **Ma è una ben misera pianificazione quella fatta fissando obiettivi quantitativi generali (quali il rientro dall'autofinanziamento negativo), senza dire (e rinviando a “pacchetti” da definire) dove e di quanto (se non addirittura come) rientrare nei singoli settori di spesa, almeno i maggiori. Senza di ciò, che razza di discussione può fare il Gran Consiglio sul piano finanziario di legislatura, se non quella trita e ritrita (e ideologica, lontana dal concreto) se è “più giusto” ridurre le spese o aumentare i ricavi?** Quella seguita finora dal Consiglio di Stato resta irrimediabilmente una logica di “limature e dichiarazioni di buone intenzioni in attesa di tempi migliori”, non una logica di “revisione dei compiti”, e questo pacchetto lo conferma, purtroppo.

#### ***d) Ancora sui contratti di prestazione***

La Commissione ha colto l'occasione per rilevare anche quanto diversa sia l'interpretazione, entro l'amministrazione cantonale, delle modalità di gestione dei contratti di prestazione.

In alcuni settori sono gestiti in modo pragmatico, snello, senza apparati burocratici, sulla base di criteri di fiducia e di semplici meccanismi incentivi. In altri invece, come nei settori gestiti dalla Divisione dell'azione sociale (case per anziani, assistenza e cura a domicilio, istituti per invalidi) si è proceduto a costruire i contratti di prestazione con grande lentezza, tramite nuovi apparati burocratici ad hoc, infinite procedure di consultazione, approcci pseudo-scientifici, poco attenti però ai più semplici meccanismi d'incentivazione, ricerca esasperata del meglio invece di sperimentare il praticabile, premesse costantemente superate dal quadro finanziario, così da maldisporre anche i mandatarî meglio intenzionati.

La Commissione non ha avuto il tempo d'approfondire, ma si attende dal Governo che certe impostazioni non si ripetano, e che dove persistono siano smantellate (come sembra sia ora il caso presso la Divisione dell'azione sociale), obbligando i responsabili a fare di semplicità virtù.

La contingente debolezza del collettivo governativo fa sì che i contratti di prestazione, gestiti con modalità quasi impermeabili ai non addetti ai lavori, siano uno strumento della lotta tra Dipartimenti o settori della spesa pubblica, scatenata dalla scarsità di risorse finanziarie. Un contratto generoso è il modo con cui l'amministrazione preposta "difende" un settore da essa (inevitabilmente) ritenuto prioritario rispetto ad altre spese dello Stato.

Si potrebbe paradossalmente ipotizzare una gestione incrociata: per cui il DSS gestirebbe i contratti con USI e SUPSI, il DECS quelli con le imprese di trasporto pubblico, il DT quelli con l'EOC e le case per anziani ecc. Ciascuno consapevole che ogni franco non necessario va a detrimento delle possibilità di spesa nel "proprio" settore, e quindi per questo particolarmente severo nei confronti del mandatario, sia nella contrattazione, sia nel controllo.

Più pragmaticamente, è almeno necessario che gli specialisti dipartimentali siano affiancati o affiancabili, almeno per verifica, da chi difende interessi diversi nell'amministrazione. E questo è possibile soltanto scegliendo la via della semplicità e rinunciando a perfezionismi.

#### **e) *Relazione con i comuni***

Un aspetto ancora, così come è formulata la proposta governativa, resta oscuro.

In alcuni settori, anzitutto le case per anziani e l'assistenza e cura a domicilio, i disavanzi d'esercizio riconosciuti dipendono essenzialmente da contratti di prestazione, parametri di costo e decisioni totalmente nelle mani del Cantone; ma la loro copertura è assunta per l'80% dai comuni. Così pure la spesa salariale per i docenti comunali.

Cosa significa in questi casi il plafonamento dell'aumento allo 0.5 % ? Significa che lo Stato è in diritto di contenere in questa misura l'aumento della sua quota, così che la maggiore differenza va tutta a carico dei Comuni ?

Così non può essere, già per la manifesta contraddizione con il principio che chi decide paga. Il Cantone deve impegnarsi a riconoscere disavanzi non oltre questo aumento, modificando i parametri necessari, anzitutto gli standard di qualità che esso stesso detta, così che anche per i comuni la spesa non cresca più dello 0.5 % annuo. Altrimenti il decreto proposto dal Governo si traduce in un puro e semplice riversamento di costi sui Comuni, che nulla possono dire.

Si può qui rammentare che con il preventivo 2005 il Consiglio di Stato aveva evidenziato come "risparmio" per i Comuni il fatto di avere aumentato la diaria a carico delle Casse malati per le degenze in casa per anziani (idem per le autolettighe). E ora si assiste al solito teatrino, dei responsabili politici che si lamentano per l'aumento dei premi di cassa malati, facendo finta di non sapere di esserne loro i responsabili. **È ora di smetterla con questi giochini delle tre carte, spacciando per "risparmi" quelli che sono solo trasferimenti di oneri da un modo all'altro (Cantone, Comuni, Casse malati) attraverso i quali i cittadini sono obbligatoriamente chiamati a pagare.** È ora di dire la verità, e cioè che risparmiare, nei settori ove la spesa è essenzialmente salariale (come tipicamente la sanità e l'educazione), vuol dire purtroppo soltanto dover scegliere tra tagliare posti di lavoro o ridurre gli stipendi.

Si impone pertanto di aggiungere il seguente cpv. 3 all'art. 1 del decreto:

*<sup>3</sup>Nei casi in cui i comuni partecipano al costo tramite una ripartizione col Cantone, l'applicazione di quanto precede non deve tradursi in un aumento per i comuni percentualmente superiore a quello per il Cantone, nella misura in cui ad esso competono le decisioni determinanti per i costi.*

Lasciamo al Governo di stralciare dall'Allegato al messaggio (elenco dei contributi), correggendo di conseguenza il Preventivo 2006, quelli che, esercitata la sua competenza quanto ai costi, non soddisferanno questa condizione.

#### **f) La durata**

Quanto esposto sopra evidenzia troppi interrogativi e riserve circa la possibilità di dare carta bianca al Consiglio di Stato per due anni.

Come misura d'urgenza, per il 2006, il plafonamento può essere decretato nella forma proposta dal Governo. Per il 2007, il contenimento dell'aumento nello 0.5 % annuo può continuare a valere **come obiettivo di pianificazione finanziaria**. Ancora più importante sarebbe fissare un analogo obiettivo a più lunga scadenza (per permettere ai beneficiari di pianificare). Vi è in ogni caso un limite allo strumento del decreto di deroga generale, rispetto ad un castello di leggi, pianificazioni, diritti acquisiti, contratti ecc.

La revisione di questo castello non può essere fatta in tre mesi, ma in dodici mesi sì, per cui, fermo restando l'obiettivo finanziario, ci si aspetta che il Governo sappia fare uso degli strumenti ordinari, decidendo nella sostanza quanto va deciso: in termini di quantità e qualità delle prestazioni pretese, diritti d'accesso alle prestazioni, comprese la partecipazione ai costi da parte degli utenti ecc. Poco importa se nelle leggi, nelle pianificazioni settoriali, nei contratti di prestazione, o p.e. riconoscendo esplicitamente che sono necessari licenziamenti o disdette di contratti collettivi. Troppo facile, da parte di chi dispone degli strumenti di potere per determinare i costi, anzitutto il Governo e la sua amministrazione, plafonare la copertura finanziaria e stare a vedere l'effetto che fa, lavandosene le mani.

Per queste ragioni, il cpv. 1 del disegno di decreto viene corretto, limitando l'effetto legale diretto al 2006, e viene aggiunto un cpv. 2 che impegna il Consiglio di Stato a procedere in modo più coerente per il seguito. Verosimilmente non avrà senso limitarsi al 2007, ma dovrà essere messa mano a visioni circa di tassi di crescita (reali o nominali) di medio termine: anche per non illudere i beneficiari (e soprattutto gli uffici dell'amministrazione preposti ai rapporti con essi) che, esaurita la stangata in un biennio (durante il quale è anche pensabile salvarsi con un indebitamento transitorio), tutto continuerà come prima. Non crediamo che le prospettive finanziarie del Cantone Ticino permettano una tale illusione, ma forse è meglio metterlo in chiaro per tutti.

La Commissione propone di approvare il disegno di decreto, modificato come allegato.

### **3. Modifica della Legge sul registro fondiario, per un maggior carico sui comuni delle spese di introduzione del registro fondiario**

Attualmente le spese per l'impianto del registro fondiario sono assunti da:

40% lo Stato

40% il comune

20% i proprietari dei fondi.

Con la modifica di legge, il Governo propone di lasciare invariata questa ripartizione per le procedure "iniziate entro il 31 dicembre 2006"; per quelle successive invece varrà la seguente:

80% il comune

20% i proprietari dei fondi.

Il tutto per un risparmio stimato in 0.2 mio annui: briciole.

Questa misura può essere letta come:

- un riversamento puro e semplice sui comuni di oneri decisi in ogni caso dal Cantone, in piena contraddizione con quanto detto sui rapporti tra Cantone e comuni nel Messaggio; oppure
- lo scoraggiamento dall'avviare nuove procedure d'impianto (comunque non così necessario o almeno non prioritario), nei 18 comuni e nelle 55 parti di comune che ancora sono prive di registro fondiario definitivo; oppure
- l'incentivazione ad avviare tali procedure ancora prima del 31 dicembre 2006, per beneficiare ancora del sussidio cantonale.

La Commissione, vista la scarsa incidenza finanziaria, ha rinunciato ad approfondire, ma rifiuta di adagiarsi semplicemente alla prima ipotesi. Assumendo che si tratta di operazioni di prevalente interesse locale (per quanto sia nulla l'autonomia locale sul modo e sui costi per realizzarle), lo sono in tal caso anche dei proprietari. La Commissione propone quindi in alternativa la ripartizione:

60% il comune,

40% i proprietari dei fondi.

Si assuma il Governo, aderendo, la corresponsabilità di fronte agli interessati. O ritiri il decreto se non condivide. Ma basta col presupposto che sui comuni (e per finire i cittadini che pagano le imposte comunali) si possano riversare gli oneri più facilmente che sugli utenti direttamente interessati ad una prestazione e al suo pagamento. Se già lo Stato è in condizioni tali da doversi defilare da certi contributi, metta la sua faccia davanti agli utenti togliendoli a loro carico, senza imporre ai comuni di sostituirlo.

La Commissione propone di quindi approvare il disegno di decreto, modificato come allegato.

Ma vi è altro. Nel Messaggio governativo, tra le misure di risparmio di competenza governativa, qualcuno legge un'intenzione del Governo di sospendere addirittura le procedure di impianto del registro fondiario definitivo (RFD). L'unificazione dei settori delle misurazioni catastali e del raggruppamento dei terreni, con qualche risparmio di personale, è certo auspicabile. La Commissione ritiene che la continuazione delle procedure d'impianto del RFD, iniziata nel 1912 con la messa in vigore del codice civile svizzero, almeno nei comparti di territorio dove ha un'incidenza economia (sicurezza giuridica per le operazioni di aggravio ipotecario) resta un compito necessario. Magari bisogna trovare le modalità perché sia svolto con maggiore efficienza: facendo ricorso a risorse esterne e/o esterne secondo economità, caricando più adeguatamente i costi sui proprietari che con ricorsi poi respinti rallentano e appesantiscono le procedure, ecc.



#### **4. Modifica della Legge sul registro di commercio: per una semplificazione della struttura gerarchica ed organizzativa che vigila su tale registro**

Il Governo prevede di abolire l'apposita Sezione che vigila sul registro fondiario e di commercio (attualmente gestito nelle sedi distrettuali degli uffici dei registri ), conferendo direttamente il compito alla Divisione della giustizia, preso la quale è attualmente sita detta Sezione.

In pratica, può trattarsi di un compito svolto da funzionari presso la Divisione, sotto responsabilità del direttore di quest'ultima, senza necessità di nominare un apposito dirigente.

Si tratta, come per altri decreti, di una concretizzazione di misure destinate a permettere il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale dello Stato. L'obiettivo finanziario si ricopre quindi con esse.

Siccome la Sezione è espressamente prevista nella legge, quest'ultima va modificata. Anche se a rigore nulla impedirebbe di mantenere formalmente il testo, affidando in unione personale i compiti affidati alla Sezione ai dirigenti della Divisione. Il Governo dovrebbe anzi abituarsi ad esercitare il potere che gli deriva dalla competenza in materia di pianta organica, affidando - ove opportuno - ad un medesimo organo amministrativo compiti che leggi diverse affidano ad organismi diversamente denominati: senza addebitare alle leggi l'impossibilità di procedere ad accorpamenti opportuni. Di questo si dirà più avanti relazione al decreto sulle biblioteche.

La Commissione propone di approvare il disegno presentato dal Governo.

#### **5. Modifica della Legge sul registro di commercio: per la centralizzazione in un unico ufficio per l'intero Cantone**

Si tratta della stessa Legge di cui alla proposta precedente.

Tramite la modifica di altri articoli, il Governo propone che il registro di commercio (presso il quale sono iscritte le società e ditte commerciali) sia organizzato centralmente per tutto il Cantone e non più presso le sedi distrettuali degli Uffici dei registri (insieme con il Registro fondiario ed altri registri).

La proposta è opportuna, visto che la raccolta e divulgazione delle informazioni sulle società e ditte commerciali avviene quasi esclusivamente per via di corrispondenza, cartacea o elettronica.

Soprattutto è semplificato il reperimento di informazioni da parte di terzi, senza il rischio che qualcuno cerchi una ditta sotto il registro di Lugano, convinto che lì si trovi, non trovandola siccome avente sede in un comune facente capo al distretto e quindi al registro di Mendrisio (rischio diminuito dalla possibilità di effettuare ricerche elettroniche sulla totalità dei registri del Cantone o perfino della Svizzera, ma ciò non è ovvio per chi non ha dimestichezza con lo strumento). Altri vantaggi sono esposti nel Messaggio.

Il risparmio, stimato in 0.36 mio, non è trascurabile, ma andrà a ricoprirsi in pratica con quello derivante dal conseguimento degli obiettivi di riduzione del personale.

La Commissione propone di approvare il disegno presentato dal Governo.

## **6. Modifica della Legge di applicazione e complemento del Codice civile, della Legge sul registro fondiario e di altre leggi, per una modifica di comprensorio dell'ufficio dei registri e dell'ufficio esecuzioni e fallimenti**

Si tratta di un completamento di quanto ai due punti precedenti.

Tramite modifiche di legge, che ancora menzionano precisi Uffici distrettuali, il Governo viene autorizzato in pratica ad attribuire i compiti relativi al registro fondiario e all'esecuzione e fallimenti per il Circolo del Ceresio alla sede di Mendrisio anziché quella di Lugano: modifica che tiene conto della prossimità e raggiungibilità.

Non si tratta di un risparmio, ma di un migliore servizio all'utenza, alleggerendo le sovraccariche sedi di Lugano.

La Commissione propone di approvare il disegno presentato dal Governo.

## **7. Abrogazione della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario**

La Commissione ha deciso di sospendere l'esame di questa proposta.

## **8. Modifica della Legge sulle biblioteche: per ridurre il numero di direzioni, pur mantenendo le sedi regionali**

La Legge sulle biblioteche prevede che le biblioteche cantonali siano quattro (Mendrisio, Lugano, Locarno e Bellinzona). In pratica sono state realizzate tre sedi e mezza: la biblioteca cantonale di Mendrisio non è mai stata separata completamente da quella del locale Liceo, dopo che era stata tentata senza successo la fusione con la biblioteca dell'Accademia di architettura; di fatto non ha mai avuto un direttore a tempo pieno, ma solo un docente del Liceo parzialmente sgravato d'onere d'insegnamento per svolgere questo compito. La biblioteca cantonale di Bellinzona è diretta ad interim dal direttore dell'Archivio cantonale, con il quale condivide la sede.

Il Governo chiede di modificare la legge per poter operare con due direttori soltanto, mantenendo per il resto le sedi come attualmente.

La pianta organica, cioè il numero di funzionari da nominare e le mansioni da assegnare loro, è di competenza del Governo. Il Parlamento la condiziona e la avalla solo indirettamente, tramite i crediti a preventivo.

Ben venga la modifica di articoli di legge che potrebbero essere interpretati - almeno così interpreta il Governo - come obbligo di designare una distinta persona a tempo pieno per la direzione di ciascuna sede. Ma pare alla Commissione che - tranne evidenti casi di incompatibilità - nessuna norma né principio fa divieto al Governo di far rivestire, in unione personale, allo stesso funzionario, ad interim o definitivamente, funzioni pur separatamente descritte dalle leggi, perfino da leggi diverse. Precedenti in tale senso ve ne sono stati e ve ne sono. Attribuire ad un funzionario dirigente in unione personale la funzione di direttore presso due sedi bibliotecarie, o istituire un'unica direzione bibliotecaria per due sedi, è questione di ben poca sostanza.

Così stando le cose, questa proposta di modifica legislativa, come altre di questo pacchetto, sembra destinata soprattutto a dare enfasi ad uno sforzo di contenimento del personale fra i tanti. L'effetto finanziario si confonderà in pratica con l'obiettivo di riduzione annua del 3% del personale.

Si auspica che soluzioni di questa natura siano prese dal Governo per altre funzioni, anche senza avallo legislativo, nell'ambito dell'obiettivo di riduzione del personale dello Stato.

Senza ulteriori commenti, la Commissione propone di approvare il disegno presentato dal Governo.

#### **9. Modifica della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore: per affidare a terzi la tenuta dell'albo delle imprese**

La legge, mirante soprattutto a determinare le condizioni per esercitare la professione di impresario costruttore, resta in vigore.

Il Governo propone semplicemente di delegare alla Società svizzera impresari costruttori (SSIC) Sezione Ticino, che ha acconsentito, il compito di gestire l'albo. E ciò nel senso dell'aggiornamento fisico, come semplice compito esecutivo, ritenuto che le decisioni contenziose restano come finora attribuite ad una commissione di vigilanza indipendente.

Si tratta di una modesta privatizzazione, simmetrica a quanto avviene per altri albi professionali, che dovrebbe fruttare il risparmio di 0.035 mio annui. In pratica, circa un 30% del tempo di lavoro di un funzionario. (Sembra tuttavia incredibile che tanto ci voglia per il semplice compito esecutivo di tenere aggiornato un elenco di poche centinaia di ditte). Anche questa misura si confonderà con l'obiettivo di riduzione del personale.

La Commissione propone di approvare il disegno presentato dal Governo.

#### **10. Modifica della Legge edilizia cantonale: per raddoppiare le tasse a carico degli utenti**

Nel riordino legislativo delle procedure edilizie avvenuto a metà degli anni '90, fu stabilito che compete al Comune (sentito il Cantone per quanto di competenza cantonale) rilasciare la licenza edilizia. In precedenza veniva rilasciata, parallelamente alla licenza comunale, una separata autorizzazione cantonale a costruire. Sia prima sia dopo quella modifica, spetta al Comune verificare la conformità con il diritto edilizio comunale (piano regolatore e norme relative: di regola prevalenti in zona edificabile), mentre spetta al Cantone verificare la conformità con il diritto cantonale (di regola più importante di quello comunale nelle zone non edificabili).

Il Comune preleva la tassa per la licenza.

Il Governo propone ora di affiancare alla tassa comunale una tassa cantonale. In pratica un raddoppio di quanto deve pagare il cittadino.

L'introito per il Cantone è stimato in 0.4 mio annui, ma alla Commissione pare un importo sottostimato. Dal punto di vista dei cittadini si tratta di un disincentivo ad investire, e fors'anche a chiedere la licenza di costruzione, almeno quando vi sono possibilità di farla franca. Fuori dalle zone edificabili, la domanda di costruzione è obbligatoria anche per modifiche minime.

Non si nega che l'amministrazione cantonale deve svolgere un lavoro, secondo i casi anche importante, per esaminare la conformità delle domande di costruzione con il diritto cantonale. Lo potrebbe fare anche in modo più semplice, evitando di suddividere le competenze di applicazione delle leggi applicabili su una miriade di uffici distinti.

La Commissione, senza la pretesa di esaurire l'argomento, ritiene che altre potrebbero essere le modifiche di legge in ambito di procedure edilizia:

- a) potrebbe essere trasferita al Cantone, e tolta ai comuni, la competenza di rilasciare le licenze edilizie fuori dalle zone edificabili: per le quali in pratica i comuni si limitano a fare i portalettere della decisione cantonale; già in questo modo si otterrebbe una più equa ripartizione delle tasse, evitando nel contempo pratiche amministrative doppie;
- b) si può ipotizzare l'abolizione della Commissione bellezze naturali: un organismo di fragile base legale, istituito in epoche in cui mancavano totalmente gli strumenti pianificatori attuali, che si muove spesso ed inevitabilmente sul filo dei giudizi arbitrari e l'efficacia dei cui preavvisi non è facilmente riscontrabile nelle decisioni rese; non vuole essere questo un giudizio negativo sull'operato della CBN, ma un'indicazione alla luce delle priorità che devono pur essere fatte nell'ambito di una revisione dei compiti dello Stato, da tutti riconosciuta necessaria: anche nel campo della polizia edilizia.
- c) il progetto da tempo in elaborazione presso l'amministrazione cantonale di armonizzazione delle procedure in materia di autorizzazione in ambito territoriale (pianificazione, ambiente ecc.) potrebbe anche essere la sede per meglio definire la questione del carico dei costi.

Quanto alla tassa invece, visti anche i molti casi in cui i comuni gratuitamente collaborano con il Cantone in procedure per le quali è quest'ultimo a prelevare - intera o per la gran parte - la tassa dall'utente interessato, non vi è ragione - stante la situazione attuale - di modificare quanto deciso, dopo faticoso esame e semplificazione delle procedure, circa dieci anni fa. La Commissione ritiene che non si giustifica di caricare puramente e semplicemente i cittadini di una nuova tassa, per prestazioni dello Stato che restano immutate.

Va rilevato inoltre che gran parte del lavoro dell'amministrazione, compresa la parte più costosa (eventuali perizie, sopralluoghi ecc.) non è dovuta sempre al richiedente, ma spesso ai terzi che formulano opposizione, giustificata o meno, contro la licenza. La legge permette di caricare tasse di decisione e spese alla parte soccombente soltanto in sede di successivi ricorsi, ma non agli oppositori che soccombono nella procedura comunale di rilascio della licenza. Questa ragione concorre a giustificare prudenza nel caricare ulteriori tasse e spese alla parte che potrebbe non averle causate. Semmai andrebbe esaminata la possibilità di introdurre una tassa a carico degli oppositori soccombenti anche in prima istanza.

La Commissione propone quindi **di respingere** il disegno presentato dal Governo.

## **11. Abrogazione della Legge sui capisezione militari**

Finalmente l'abrogazione di una legge, quasi incontestata (i rappresentanti dei Comuni hanno detto alla Commissione che è solo un artificio per togliere un sussidio del Cantone a loro!).

Si tratta della conseguenza delle semplificazioni federali in materia di controlli militari. A determinati compiti (p.e. fornire gli elenchi dei nuovi astretti al servizio militare per raggiunti limiti di età) provvede direttamente il controllo abitanti dei comuni, mentre ad altri (p.e. reperire il nuovo domicilio di obbligati al servizio, valutare dispense ecc.) provvede il Comando di circondario (servizio cantonale). La figura secolare del Caposezione militare

in ogni comune è di fatto già solo simbolica, praticamente esonerata da compiti. Ultima a scomparire, la legge cantonale.

A ben vedere, le norme ottocentesche sui Capisezione militari erano il solo modo per la Confederazione di intervenire sul controllo degli abitanti (limitato ai maschi di nazionalità svizzera) in una materia di esclusiva competenza (regolatrice) dei Cantoni (ed esecutrice dei Comuni). Così anche il censimento decennale della popolazione. Presso i comuni, quando la funzione del Controllo abitanti e del Caposezione militare erano affidate alla stessa persona o a persone operanti sul medesimo schedario, il doppio era solo di facciata, senza doppio lavoro. C'è voluto un secolo e mezzo, oltre alle tecniche informatiche, per ridurre il compito alla sua sostanza - in gran parte il medesimo per due mandanti - con buona pace di chi crede sia facile semplificare l'amministrazione pubblica.

La Commissione propone di approvare il disegno presentato dal Governo.

## **12. Modifica della Legge sull'agricoltura: trasferimento a terzi della consulenza agricola**

### **a) Aspetti generali**

Il Governo propone di delegare a terzi, con priorità all'Unione contadini ticinesi (UCT) se consenziente, sulla base di un contratto di prestazione, i compiti della consulenza agricola.

Si tratta di un tema sul tavolo da almeno un decennio, già approfondito in diverse sedi.

Dall'abbondante materiale su questo tema, risulta in sintesi che:

- la Confederazione partecipa ai costi della consulenza agricola, indipendentemente se svolta da un servizio dell'amministrazione cantonale o da un'organizzazione privata;
- l'UCT ha assunto negli scorsi anni altri compiti per incarico del Cantone (gestione del marchio Ticino, esecuzione delle prove di qualità ecologica, centrale del grano e dei semi oleosi, ecc.) apparentemente con soddisfazione di tutti;
- l'amministrazione cantonale ha introdotto (dal 1996) una fatturazione ai beneficiari delle prestazioni di consulenza agricola, secondo una tariffa relativamente modica, anche in vista di trasferire questo servizio a terzi. I ricavi comunque non bastano a coprire i costi;
- il Cantone è pronto a pagare, tramite un mandato di prestazione, parte dei costi della consulenza (ca. 800'000.- rispetto ai quasi 900'000.- del costo attuale). Si tratta di trovare un mandatario in grado di equilibrare i costi (consulenti da assumere) con i ricavi (dai beneficiari della consulenza tramite fatturazione, oltre che sussidio dalla Confederazione e contributo contrattuale dal Cantone);
- l'UCT avanza qualche resistenza di principio (in particolare da ultimo con l'argomento che la consulenza sarebbe inscindibile dalla formazione, che continuerebbe comunque ad essere fatta dal Cantone), ma fondamentalmente teme che il contributo del Cantone non sarà adeguatamente elevato, costringendo così ad elevare la tariffa per gli utenti.

### **b) La base legale e le recenti discussioni in materia**

L'art. 5 della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (recentemente approvata) prescrive:

<sup>1</sup> Il Cantone assicura e sostiene un servizio di consulenza tecnica ed economica aziendale dimensionato in base alle esigenze dell'agricoltura favorendo la formazione continua.

<sup>2</sup> Il servizio di consulenza può essere gestito in collaborazione con le organizzazioni agricole o con altri interessati, favorendo le possibili sinergie, per il tramite di mandati di prestazione specifici.

<sup>3</sup> Il Cantone può sostenere centri che assistano i servizi di consulenza o servizi di consulenza intercantonali.

Con il disegno di modifica, il Governo propone ora il nuovo testo come segue:

<sup>1</sup> Il Cantone sostiene un servizio di consulenza tecnica ed economica aziendale.

<sup>2</sup> Il servizio di consulenza è gestito dalle organizzazioni professionali o da privati.

<sup>3</sup> Per le prestazioni di interesse generale, il Cantone, sulla base di un mandato di prestazioni, accorda un contributo almeno pari a quello corrisposto dalla Confederazione.

<sup>4</sup> Il Cantone può sostenere centri che assistano i servizi di consulenza o servizi di consulenza intercantonali.

Dall'esame dei verbali della Commissione speciale bonifiche fondiariae, che aveva preavvisato la Legge del 2002, risulta che il trasferimento della consulenza era uno dei temi controversi: inizialmente anche sul principio, ma poi ci si era accordati in Commissione e con il DFE.

*alla Sottocommissione viene presentata, per visione, la bozza di mandato di prestazioni presentata dal DFE all'UCT. Dopo attenta valutazione viene giudicata valida dalla Sottocommissione. Si ritiene pertanto che si possa andare nella direzione proposta dal Governo, seppur con qualche modifica all'art. 5 per fare in modo che il servizio di Consulenza venga garantito anche nel caso non si dovesse trovare un partner a cui affidare tale servizio. (Verbale del 7 novembre 2002)*

I ritocchi all'art. 5 non erano stati tali da inficiare il principio. Al cpv. 1 era stato aggiunto il riferimento alla formazione continua. Al cpv. 2 si sostituito "è" con "può essere", e "gestito dalle" con "gestito in collaborazione con", aggiungendo "per mezzo di mandati di prestazione".

In pratica, la Commissione (e poi il Gran Consiglio) aveva preferito la formula potestativa a quella imperativa: formula quest'ultima che ora il Governo ripropone.

Ad un esame strettamente giuridico, questo rimpallo rasenta il paradosso.

La collaborazione per il tramite di mandati di prestazione, secondo la legge vigente, implica la possibilità di delega praticamente totale al mandatario, posto che allo Stato quale mandante e (parzialmente) pagante resta la definizione delle finalità e priorità ed il controllo sulle prestazioni.

Il Governo quindi **può** fare, secondo la legge vigente, ciò che ora dichiara di **voler** fare. Perché viene a chiedere al Parlamento una modifica di legge secondo cui **dovrà** farlo ? Le spiegazioni possibili sono diverse, dalle più alle meno benevoli:

- visto l'esito delle recente discussione parlamentare, più del testo di legge vigente importa al Governo il clima di perplessità nel quale esso era stato approvato, e quindi esso promuove una sorta di ulteriore verifica parlamentare, all'insegna del "guardate che stavolta facciamo sul serio";
- è un segnale di debolezza del Governo, che vorrebbe ma non è convinto, e quindi cerca di coprirsi le spalle tramite una verifica in Parlamento;
- è un sintomo, insieme con molti altri, del dipartimentalismo che caratterizza questo pacchetto: invece di fare quanto potrebbe secondo le leggi vigenti, ogni settore dello Stato avanza proposte di modifica di legge non necessarie, se non per dimostrare

buone intenzioni, e marcare presenza all'interno di un "pacchetto", col solo scopo pratico di poter imputare al Parlamento i ritardi, o perfino con la segreta speranza che l'influsso delle lobby sul Parlamento porti ad impedire quanto la logica del risanamento finanziario invece imporrebbe di fare.

### **c) La questione finanziaria**

Lo stesso segretario dell'UCT, membro della Commissione speciale bonifiche fondiarie, ammetteva nel 2002 che:

*"l'aspetto finanziario del mandato di prestazione è sempre stato il problema maggiore nell'ambito della discussione tra UCT e lo Stato per la privatizzazione del servizio."*

In altre parole, l'accettazione del mandato dipende da quanto lo Stato è pronto a pagare (in aggiunta al ricavo dai beneficiari delle prestazioni e al sussidio della Confederazione). Il che è ovvio.

Il Cantone calcola nel Messaggio un risparmio di 0.1 mio, pari al 15% stimato di differenza tra il costo di un servizio fatto in proprio (attualmente con 7.5 funzionari) e quello di un servizio organizzato e gestito privatamente, ferma restando la qualità delle prestazioni da fissarsi tramite contratto.

L'importo è credibile, vista la maggiore flessibilità resa possibile da un impiego in forma privata, rispetto alle modalità d'impiego dello Stato.

In verità., più della cifra è da supporre interessante il risparmio di unità di personale che il relativo dipartimento potrà far figurare, in adempimento degli obiettivi di riduzione (e si potrà continuare a dire che a crescere e a sfuggire dal controllo sono i contributi, non le spese per il personale).

A parte questa maligna considerazione, se davvero il Cantone è pronto a pagare all'UCT grosso modo l'85% di quanto oggi costa allo Stato questo servizio, al netto dei citati ricavi, si tratta di un'offerta accettabile. Si tratta solo di fare conti puliti, segnatamente per gli intrecci con la formazione (consulenti impiegati anche come docenti alla scuola agricola cantonale di Mezzana), che è quanto sembra anche chiedere l'UCT.

Evidentemente però non basta voler privatizzare: bisogna anche trovare il partner disposto a stipulare il contratto di prestazione. Nella misura in cui si sente investita del diritto esclusivo di accettare o meno l'offerta dello Stato, l'UCT ha buon gioco ad elevare le sue pretese.

La norma di legge è però formulata in modo da non conferire all'UCT un diritto di monopolio. Il Governo lascia intendere di riconoscere all'UCT, siccome massima espressione organizzata della categoria, un diritto di priorità, ma non un'esclusiva. Detto in altre parole, il mandato di prestazione potrebbe essere dato ad un'altra organizzazione. Non si vede perché i principi applicabili in materia di commesse pubbliche non possano essere applicati in questo caso.

### **d) Conclusione**

La Commissione ha sentito in contraddittorio la direzione del DFE e il rappresentante dell'UTC, faticando in verità a capire le resistenze di quest'ultimo. A maggior ragione da parte di un Segretario agricolo, sempre molto severo nei suoi interventi parlamentari contro i vertici della Sezione agricoltura, ma reticente di fronte all'occasione ora di poter subentrare in una parte di questi compiti, con una copertura finanziaria praticamente

uguale da parte del Cantone (se si considerano le maggiori flessibilità rispetto alle regole dell'impiego pubblico).

Di per sé è ragionevole che non sia lo Stato a svolgere compiti di consulenza, ma a finanziarli siccome di interesse pubblico, lasciando alle categorie interessate la scelta se e quanto ulteriormente sviluppare il servizio tramite autofinanziamento (aumento delle tasse per gli utilizzatori), o se mantenerlo al livello attuale pagato dallo Stato.

Risulta invece poco opportuno dettare l'entrata in vigore, imperativamente per legge, già al 1° gennaio 2006. Non che sia impossibile, se tutte le parti interessate lo vogliono, ma non si può escludere che continui la reticenza dell'UCT a sottoscrivere un contratto di prestazione (la bozza del DFE è pronta e sul tavolo da tempo) - il che al limite imporrebbe al Governo di trovare altri partner - o che i funzionari interessati resistano con ricorsi al trasferimento con impugnazioni.

L'intero articolo 44.a proposto nel Decreto, a ben vedere, è un inedito arzigogolo: spetta comunque al Consiglio di Stato come d'abitudine (secondo il testo medesimo del Decreto) decidere l'entrata in vigore della modifica dell'art. 5, e fin quando essa non entra in vigore vale il vecchio testo, che permette allo Stato di svolgere in proprio la consulenza agricola (potendo ma non dovendo delegarla).

Il Governo non avrà che da decidere l'entrata in vigore quando saranno adempite non solo le usuali condizioni formali (termine di referendum ed eventuale esito del medesimo), ma anche quelle sostanziali (contratto di prestazione stipulato, con relativa entrata in vigore del medesimo, da allineare a quella della modifica di legge). Se l'UCT o altri poi la tirano per le lunghe, non è certo un'entrata in vigore "al buio" che cambia qualcosa (a meno di licenziare i funzionari e cessare il servizio senza alcunché di sostitutivo, ma ciò penalizzerebbe individualmente gli agricoltori, che non vanno confusi con una loro organizzazione, per quanto prestigiosa). Lo faccia il Governo il più presto possibile, se vuol fare davvero sul serio, senza che gli debba fissare termini il Gran Consiglio.

Si intuiscono le esigenze del Governo o piuttosto dipartimentali di "pulire" il preventivo 2006 di una spesa che più non avrebbe base legale (e magari dare la colpa a terzi di un sorpasso inevitabile, se le cose in pratica andranno più a lungo, come è facile prevedere) o di "marcare" formalmente una riduzione di personale a fine 2005 (anche se poi continuerà ad essere pagato in attesa di chiarire le cose); ma per questo genere di esigenze (sotterfugi, a chiamarli col giusto nome) ormai questa Commissione non può avere comprensione (memore dello scandaloso precedente della proposta d'entrata in vigore al 30.6 invece che al 1.1.2005 dell'ultima modifica della Legge sulla Cassa pensioni, finalizzata manifestamente a non alterare gli obiettivi prefissati di entrate/uscite tra dipartimenti, ma con la sola conseguenza pratica di peggiorare i conti della Cassa, e a lungo termine gravare sui contribuenti). Per quanto possa essere difficile (lo riconosciamo) affrontare la sostanza dello squilibrio finanziario del Cantone, è triste vedere l'energia spesa da Governo e amministrazione in questi esercizi di forma al limite dell'insignificante. Come lo è buona parte dei disegni legislativi presentati con il messaggio qui in esame. Si auspica che così non si ripeta per il prossimo "pacchetto".

La Commissione, a maggioranza, propone di approvare il disegno presentato dal Governo, con la modifica quanto all'entrata in vigore (stralcio dell'art. 44.a).

\* \* \* \* \*



Fatte queste considerazioni, la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare i DL allegati al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Mauro Dell'Ambrogio, correlatore

Francesca Lepori Colombo, correlatrice

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bonoli (con riserva) -

Croce - Lepori B. - Lombardi - Merlini - Robbiani - Righinetti

## **1. Testo modificato rispetto al Messaggio governativo**

Disegno di

### **LEGGE**

#### **tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 giugno 2005 n. 5659 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 6 settembre 2005 n. 5659 R della Commissione della gestione e delle finanze;

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

#### **Art. 314d (nuovo)**

##### **Partecipazione dei comuni alle imposte; decadenza transitoria**

<sup>1</sup>In deroga all'articolo 99 cpv. 1, non si fa luogo al riversamento ai comuni per le imposte immobiliari a partire dal periodo fiscale 2006 compreso.

<sup>2</sup>In deroga all'articolo 140 non si fa luogo al riparto d'imposta ai comuni per le imposte sugli utili immobiliari relative ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse a partire dall'anno 2006 compreso.

<sup>3</sup>In deroga all'articolo 168, non è riconosciuta la partecipazione ai comuni per le imposte di successione relative alle successioni apertesi a partire dall'anno 2006 compreso.

<sup>4</sup>Le disposizioni dei tre precedenti capoversi hanno effetto fino all'entrata in vigore di misure di revisione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e comuni.

<sup>5</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce la data di decadenza della presente disposizione transitoria, che decade comunque al più tardi il 31 dicembre 2007.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.

## **2. Testo modificato rispetto al Messaggio governativo**

Disegno di

### **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la limitazione dei sussidi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome per il periodo 2006-2007**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 giugno 2005 n. 5659 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 6 settembre 2005 n. 5659 R della Commissione della gestione e delle finanze;

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

<sup>1</sup>In deroga alle norme di legge che prevedono la copertura del fabbisogno d'esercizio o un diverso tipo di finanziamento da parte del Cantone di prestazioni fornite da enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome dall'Amministrazione cantonale, i sussidi erogati e relativi alle prestazioni di cui all'allegato sono bloccati per l'anno 2006 al livello degli importi iscritti nel preventivo 2005, aumentati dello 0.5%.

<sup>2</sup>Lo stesso tasso d'aumento annuo vale come obiettivo di pianificazione finanziaria per il 2007, entro una conforme pianificazione a più lungo termine, da conseguire tramite modifiche di legge, pianificazioni settoriali, nuovi contratti di prestazione ed altre misure concrete, da predisporre tempestivamente dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Nei casi in cui i comuni partecipano al costo tramite una ripartizione col Cantone, l'applicazione di quanto precede non deve tradursi in un aumento per i comuni percentualmente superiore a quello per il Cantone, se ad esso competono le decisioni determinanti per i costi.

<sup>4</sup>Rimangono riservati i casi particolari, segnatamente quelli disciplinati da norme federali, concordati intercantonali o norme di altri Cantoni.

#### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.

### **3. Testo modificato rispetto al Messaggio governativo**

Disegno di

#### **LEGGE**

#### **sul registro fondiario del 2 marzo 1998; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 giugno 2005 n. 5659 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 6 settembre 2005 n. 5659 R della Commissione della gestione e delle finanze;

#### **d e c r e t a :**

##### **I.**

La Legge sul registro fondiario del 2 marzo 1998 è modificata come segue:

##### **Art. 52 cpv. 1**

<sup>1</sup>Le spese derivanti dalle operazioni previste dal titolo terzo - capitolo II - della presente legge, dedotti eventuali sussidi, sono ripartite fra i Comuni e i proprietari di fondi, di condotte e linee ferroviarie, nelle seguenti proporzioni:  
60% a carico del Comune;  
40% a carico dei proprietari.

##### **II.**

Per le procedure d'introduzione del registro fondiario ai sensi dell'articolo 52 iniziate entro il 31 dicembre 2006 si applica il seguente riparto:

- 40% a carico dello Stato
- 40% a carico del Comune
- 20% a carico dei proprietari.

##### **III.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

#### **4. Identico al disegno allegato al Messaggio governativo**

Disegno di

### **LEGGE**

#### **cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 giugno 2005 n. 5659 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

#### **Art. 2**

##### **Autorità di vigilanza**

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente quale autorità di vigilanza sul registro di commercio.

#### **Art. 4**

##### **Procedura di ricorso**

<sup>1</sup>I ricorsi contro le disposizioni dell' ufficio del registro, in due copie, devono essere prodotti al Dipartimento entro 15 giorni dalla notificazione delle stesse.

<sup>2</sup>Se il ricorso è infondato, il Dipartimento può accollare al ricorrente le tasse e spese giusta gli art. 13 e 14 della tariffa e delle tasse in materia di registro di commercio del 3 dicembre 1954.

#### **Art. 5**

##### **Competenza d'infliggere ammende**

<sup>1</sup>La competenza d'infliggere ammende a coloro che, in modo colposo, contravvengono all'obbligo della notifica per l'iscrizione, spetta all'ufficio del registro (art. 2 ORC).

<sup>2</sup>Contro la decisione dell'ufficio del registro è ammesso il ricorso al Dipartimento secondo la procedura stabilita all' art. 4.

#### **Art. 6**

##### **Ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello**

<sup>1</sup>Contro le decisioni del Dipartimento di cui agli art. 4 e 5 è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello.

<sup>2</sup>Nel caso dell'art. 4 torna applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, e nel caso dell'art. 5 la legge di procedura per le contravvenzioni.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

L'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2006.

## **5. Identico al disegno allegato al Messaggio governativo**

Disegno di

### **LEGGE**

#### **sull'unificazione del registro di commercio**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 giugno 2005 n. 5659 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

##### **I.**

La legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

##### **Art. 1**

##### **Organizzazione**

È istituito un ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull'intero Cantone.

##### **Art. 7**

##### **Termine per provocare misure provvisorie del giudice**

In caso di opposizione di diritto privato contro un'iscrizione non ancora eseguita, l'ufficio del registro assegna all'opponente il termine di quindici giorni per ottenere una misura provvisoria del giudice (art. 32 ORC).

##### **Art. 8**

##### **Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all'iscrizione**

Le autorità giudiziarie, i municipi e le commissioni circondariali di tassazione comunicano all'ufficio del registro le imprese obbligate all'iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l'obbligo d'iscrizione, di modificazione e di cancellazione (art. 63 ORC).

##### **Art. 10**

##### **Tasse**

L'ufficio del registro è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio.

##### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.

## **6. Identico al disegno allegato al Messaggio governativo**

Disegno di

### **LEGGE**

#### **sulla ridefinizione dei comprensori degli uffici del registro fondiario e degli uffici di esecuzione e fallimenti**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 giugno 2005 n. 5659 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

##### **Art. 17**

#### **Organizzazione**

<sup>1</sup>L'ufficio del registro fondiario è incaricato della conservazione e direzione del registro fondiario, compresi i registri provvisori ed i precedenti registri delle ipoteche.

<sup>2</sup>L'ufficio può essere organizzato congiuntamente con l'ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti.

<sup>3</sup>Il registro dei beni matrimoniali e le dichiarazioni di mantenere il regime dell'unione dei beni (art. 9 e Tit. fin. CCS) o di sottoporsi a quello della partecipazione dei beni (art. 10 b Tit. fin. CCS) sono conservati dall'ufficio del registro di commercio.

#### **II.**

La legge sul registro fondiario del 2 marzo 1998 è modificata come segue:

##### **Art. 1 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il Circolo del Ceresio è attribuito al circondario del registro fondiario del Distretto di Mendrisio.



### III.

La legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) del 21 marzo 1988 è modificata come segue:

#### **Art. 7 cpv. 1a (nuovo)**

<sup>1a</sup>La giurisdizione della commissione corrisponde a quella dell'ufficio del registro fondiario.

### IV.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALFE) 12 marzo 1997 è modificata come segue:

#### **Art. 1 cpv. 1, 3 e 4**

<sup>1</sup>Ogni distretto costituisce un circondario d' esecuzione e fallimenti, riservati i capoversi seguenti.

<sup>3</sup>Il Circolo del Ceresio è attribuito al circondario d'esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio.

<sup>4</sup>La definizione degli uffici è disciplinata dal Consiglio di Stato.

### V.

<sup>1</sup>A partire dal 1° gennaio 2006 tutte le iscrizioni riguardanti il Circolo del Ceresio sono effettuate dall'ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio.

<sup>2</sup>Le procedure di esecuzione e fallimenti avviate entro il 31 dicembre 2005 rimangono assegnate ai competenti uffici del Distretto di Lugano.

### VI.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.

**7. *L'esame del DL è in sospeso***

Disegno di

**LEGGE**

**sull'esercizio delle professioni di fiduciario; abrogazione**

## **8. Identico al disegno allegato al Messaggio governativo**

Disegno di

### **LEGGE**

#### **delle biblioteche dell'11 marzo 1991; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 giugno 2005 n. 5659 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

##### **I.**

La legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991 è modificata come segue:

##### **Art. 12**

##### **Direzione**

La conduzione di una o più biblioteche pubbliche è affidata ad un direttore.

##### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

## **9. Identico al disegno allegato al Messaggio governativo**

Disegno di

### **LEGGE**

**sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC) del 1° dicembre 1997; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 giugno 2005 n. 5659 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre 1997 è modificata come segue:

#### **Art. 2**

L'esercizio della professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza istituita dalla presente legge.

#### **Art. 8**

<sup>3</sup>La Società impresari costruttori, Sezione Ticino, ne assume il segretariato.

#### **Art. 11**

L'albo è conservato dalla Società impresari costruttori, Sezione Ticino, che provvede:

- a) invariato
- b) invariato
- c) invariato
- d) invariato

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

**10. La Commissione della gestione e delle finanze propone di respingere la proposta governativa di modifica della LEGGE EDILIZIA CANTONALE.**

**11. Identico al disegno allegato al Messaggio governativo**

Disegno di

**LEGGE**

**che abroga la Legge sui capisezione militari del 19 dicembre 1994**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 giugno 2005 n. 5659 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Legge sui capisezione militari del 19 dicembre 1994 è abrogata.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.

## **12. Testo modificato rispetto al Messaggio governativo**

Disegno di

### **LEGGE**

#### **sull'agricoltura del 3 dicembre 2002; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 giugno 2005 n. 5659 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 6 settembre 2005 n. 5659 R della Commissione della gestione e delle finanze;

#### **d e c r e t a :**

##### **I.**

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è modificata come segue:

##### **Art. 5**

##### **Consulenza**

<sup>1</sup>Il Cantone sostiene un servizio di consulenza tecnica ed economica aziendale.

<sup>2</sup>Il servizio di consulenza è gestito dalle organizzazioni professionali o da privati.

<sup>3</sup>Per le prestazioni di interesse generale, il Cantone, sulla base di un mandato di prestazioni, accorda un contributo almeno pari a quello corrisposto dalla Confederazione.

<sup>4</sup>Il Cantone può sostenere centri che assistano i servizi di consulenza o servizi di consulenza intercantonali.

##### **II.**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.